



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Industria

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

ALLEGATO A

**DISCIPLINARE TECNICO**

**CONFERENZA DI SERVIZI DEL 20 maggio 2010**

**Cava di sabbia e ghiaia in località Azienda Estrattiva F.A.G. del Comune di Montanera (CN) esercita dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. - Cod. M1886C -**

La Conferenza di Servizi,

esaminata la domanda presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 40/1998 e 30/1999, e la relativa documentazione allegata:

1. Ai fini della coltivazione della cava esprime le seguenti prescrizioni:
  - 1.1 in ottemperanza al parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte prot. n. 2034 del 20 marzo 2009, pervenuto il 31 marzo 2009, prot. n. 3937/16.5 per gli aspetti di specifica competenza sulla tutela archeologica, vista l'alta suscettibilità di ritrovamenti antichi nell'area della cava è richiesta l'applicazione dell'attività di archeologia preventiva, così come normata dal D.lgs 163/2006, che dovrà comprendere la realizzazione di saggi preliminari volti all'accertamento del rischio archeologico da parte di tecnici qualificati, con le stesse modalità seguite per il nuovo tracciato autostradale;
  - 1.2 considerato che alla Società ACI S.C.p.A., collegata e controllata dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., è stato assegnato l'appalto per l'esecuzione dei lotti 1.5 e 1.4/3 del collegamento autostradale Asti-Cuneo, come da art. 10 della Convezione di Concessione in data 1 agosto 2007 registrata in data 31 gennaio 2008 REG 1 FG 76, il materiale della cava deve essere utilizzato per il collegamento autostradale Asti-Cuneo Tronco I A6 Massimini-Cuneo ed in particolare per i lotti autostradali 1/4-3 e 1/5 ;
  - 1.3 i mezzi d'opera in uscita ed in entrata dalla cava sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le piste di cantiere da realizzare secondo le modalità e le tempistiche previste in progetto;
  - 1.4 i lavori di coltivazione della cava potranno avere inizio solo previa realizzazione dei seguenti interventi:
    - di un terzo piezometro che permetta di effettuare una ricostruzione delle geometrie della falda libera ospitata nel complesso alluvionale principale in corrispondenza del sito di cava;
  - 1.5. entro 3 (tre) mesi dalla data di autorizzazione la ditta istante è tenuta a concordare con l'ARPA e i competenti uffici regionali:
    - la predisposizione di un cronoprogramma per la realizzazione delle opere di mitigazione e degli interventi di recupero, di rinaturalizzazione, di compensazione ambientale e delle opere di manutenzione tenendo conto della stagionalità delle opere a verde
  - 1.6. devono essere rispettate le prescrizioni dettate nel parere del Corpo forestale dello Stato prot. 6178 del 18.05.2010 pervenuto il 20.05.2010 prot. 5797;
  - 1.7. devono essere rispettate le prescrizioni dettate nel Verbale n. 02/2010 in data 19.05.2010 del Comune di Montanera "commissione locale per il paesaggio ex d.lgs 42/2004 e l.r. 32/08 in particolare le specie arboree quali gelsi e alberi da frutta, devono essere messe a dimora esclusivamente nella zona pianeggiante destinata ad uso agricolo;
  - 1.8. la durata della coltivazione della cava deve essere di anni 5 (cinque) dall'atto di autorizzazione comunale.
2. L'imprenditore, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 6 e

Via XX Settembre, 88  
10122 Torino  
Tel. 011.4321495  
Fax 011.4324991



28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1,11, e 14 del D.lgs 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla su indicata denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva il "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato", da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio. Qualora siano rilasciate due autorizzazioni a società diverse i D.S.S. devono essere compatibili per quanto riguarda le condizioni di sicurezza delle singole cave esercite.

- 2.1. il DDS di cui al punto precedente deve inoltre contenere le modalità operative atte ad evitare interferenze durante la coltivazione della cava, tra i mezzi di cantiere e i mezzi privati con diritto di transito sulla strada interpodereale;
3. Qualora la Ditta esercente intenda avvalersi per la coltivazione, di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Comunale ai sensi del comma 8 art. 2 L.R. 30/1999.
4. La ditta autorizzata è tenuta a versare alle Amministrazioni comunale e regionale una somma pari ad Euro 0,47 per ogni mc estratto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 l.r. 13.11.2006 n. 35 come modificato dall'art. 2 della l.r. 23.04.2007 n. 9.
5. Con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico nei piezometri, messi in opera a monte e a valle rispetto al flusso di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente alle Amministrazioni regionale, provinciale e comunale competenti. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata; la società è tenuta a rilevare mensilmente la quota e comunicare le misure alle Amministrazioni suddette.
6. Ai fini della coltivazione di cava determina le seguenti prescrizioni tecniche:
  - 6.1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione è autorizzata nei seguenti mappali richiesti dalla società istante:  
Foglio n. 10 p.p.c.c. 660-662-664-666-668-25-26-27-448-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-670-672-45-19-18-16-369-15p,
  - 6.2. durante la coltivazione devono essere mantenute le distanze, previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;
  - 6.3. la profondità di scavo nei singoli punti deve essere conforme alle quote riportate nell'allegato 1.5, "Planimetria, massimo di scavo" allegato all'istanza;
  - 6.4. l'area di cava deve essere completamente recintata con idonea rete di altezza non inferiore a 2 m;
  - 6.5. la coltivazione di cava deve essere eseguita con l'esclusivo utilizzo di mezzi meccanici semoventi, con abbassamenti successivi sino alle quote di progetto;
  - 6.6. il ciglio superiore degli scavi, sia mantenuto alle distanze previste dal D.P.R. 128/1959 art. 104; pertanto non possono essere concesse deroghe ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. citato;
  - 6.7. la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
  - 6.8. le scarpate di cava a fine coltivazione devono essere rimodellate con inclinazione non superiore a 25° sessagesimali, anche con riporto di materiali rimaneggiati;
  - 6.9. la coltivazione deve essere attuata procedendo con ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista in coltivazione;
  - 6.10. al fine di mantenere sempre percorribile la strada di collegamento tra la vecchia viabilità provinciale e l'area degli impianti della ditta F.A.G., l'evoluzione dei lavori

dovrà essere condotta in maniera tale da mantenere la suddetta strada sempre al di fuori dell'area di cantiere. In particolare i lavori di coltivazione dovranno essere svolti adottando la parzializzazione delle aree di cantiere di seguito descritta:

- a) inizialmente dovrà essere interessato dalla coltivazione il settore a monte della strada esistente, in maniera da consentirne l'utilizzo da parte di terzi;
- b) al termine della coltivazione della porzione a monte dovrà essere realizzata la nuova strada in progetto che sostituirà l'esistente;
- c) realizzata la nuova strada in progetto i lavori di coltivazione dovranno proseguire a valle di questa, consentendo la continuità del libero transito.

Durante ogni fase di lavoro la separazione tra il cantiere di cava e la strada dovrà essere realizzata mediante la messa in opera di apposite recinzioni di cantiere in modo da impedire l'accesso di non autorizzati all'area di escavazione.

- 6.11. lo spostamento del canale superiore e di quello inferiore avvenga contemporaneamente alle fasi di arretramento della scarpata di terrazzo secondo le modalità e le tempistiche previste in progetto. Il ripristino del tratto di canale di alimentazione centrale di Ceriolo C.E.M., ad ultimazione lavori, sia effettuato con tubazione di diametro DN 1500 mm con pendenza superiore al 3‰ (tre per mille) e pozzetti di ispezione ogni 50 m;
  - 6.12. vengano realizzate due vasche di sedimentazione dimensionate come da progetto e messe in opera una all'estremità sud-orientale dell'area in disponibilità ad una quota compresa tra i 385+390 m s.l.m., a servizio del fosso di regimazione che drenerà le acque meteoriche provenienti dal primo settore di coltivazione, ed una seconda realizzata all'estremità nord-orientale del sito, ad una quota di circa 375 m s.l.m., a servizio del fosso che corre alla base del terrazzo;
  - 6.13. devono essere posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 (sei) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte, all'Amministrazione Provinciale e all'Amministrazione Comunale planimetria con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo;
  - 6.14. la coltivazione deve avvenire per il resto come da progetto presentato e secondo le prescrizioni contenute nel presente documento;
  - 6.15. la realizzazione dei fossi di regimazione delle acque superficiali deve essere eseguita in conformità ai modi ed ai tempi previsti in progetto informando i Consorzi Irrigui competenti e garantendo la continuità di irrigazione dei terreni serviti dai medesimi;
  - 6.16. in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificate.
7. Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:
- 7.1. lo strato di terreno vegetale, della potenza media di 50 cm deve essere accantonato nelle aree individuate in progetto, conservato con apposite semine protettive e rimesso a dimora, con le tempistiche progettate;
  - 7.2. sulle aree di pendio venga riportato uno strato di terreno vegetale per uno spessore minimo assestato di circa 50 cm, venga eseguito l'inerbimento con idrosemina ed il riuso naturalistico a bosco mesofilo, utilizzando i miscugli erbacei, le essenze arboree ed arbustiva ed i sestri d'impianto previste in progetto;
  - 7.3. sulle aree pianeggianti al di sopra del terrazzo non interessate dalla coltivazione, venga ripristinata la destinazione agricola con seminativi avvicendati e la eventuale messa a dimora delle specie sopra indicate;
  - 7.4. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;

- 7.5. qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale è tenuta a dare corso immediatamente alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della fidejussione presentata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;
  - 7.6. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti i residui lavori di recupero ambientale di cui ai punti precedenti;
  - 7.7. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
8. In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia assicurativa viene fissato in Euro 380.000 (trecentottantamila). La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b2 delle prescrizioni generali.

### PRESCRIZIONI GENERALI

La Conferenza esprime infine il seguente parere:

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
  - 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
  - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
  - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:
  - 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
  - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
  - 3) La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
    - estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
    - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
    - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il




fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

PA/rr



D:\Dati 2\dati\ALTOMARE\ALTOMARE VIAM1886C - FAG - MONTANERA\disciplinare 20-5-2010.doc




ALLEGATO B



Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

**CORPO FORESTALE DELLO STATO**

Comando Provinciale  
Cuneo



Al. 8.30.30

MB/lc  
Prot.n° 6178 Pos. IV ¼  
Allegati:

Cuneo, li 18/05/2010

ALLA REGIONE PIEMONTE  
Direzione Attività produttive  
Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva  
Via Pisano, 6  
**TORINO**

e, p.c. AL COMANDO STAZIONE DI  
**CUNEO**  
(via email)


**OGGETTO** Legge regionale 9.8.89, n. 45;  
Comune: **MONTANERA (CN)**  
Località: **c/o Az. Estrattiva FAG**  
Ditta: **AUTOSTRADA AT-CN S.p.A.**  
**PARERE**

PAR. N. 68/10

VISTA la legge regionale 22.11.78, n. 69;  
VISTA la legge regionale 9.8.89, n. 45;  
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;  
VISTA la legge regionale 8.8.97 n. 51;  
VISTA la legge regionale 14.12.1998, n. 40  
VISTA l'istanza pervenuta dalla Ditta in oggetto, tendente ad ottenere l'autorizzazione alle  
modificazioni del suolo da effettuarsi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;  
PRESO ATTO dell'istruttoria degli Uffici del Corpo Forestale dello Stato;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al fine di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, il Geom. **MARTINATO Maurizio**, in qualità di Direttore Tecnico dell'**AUTOSTRADA AT-CN**, con sede in **Via XX Settembre, 98/E - ROMA**, ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie ai lavori di **coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia per il reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale AT - CN**, su una superficie totale di **45200 m<sup>2</sup>**; allo stato attuale la scarpata si presenta *non boscata*, ma prima dei lavori relativi alla strada di collegamento era interessata da un bosco di neoformazione di robinia; i terreni interessati sono iscritti al N.C.T. al Foglio 1 e Foglio 10, mappali **vari** del Comune di **Montanera (CN)**, c/o Az.



Estrattiva FAG, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, e le prescrizioni seguenti:

- 1) il terreno di scotico restante (circa 3000 m<sup>3</sup>) dovrà essere accantonato nelle stesse aree utilizzate per il primo deposito di circa 8300 m<sup>3</sup> presso la sommità del terrazzo, con cumuli non superiori ai 3 m di altezza circondati da fossi di protezione; i depositi dovranno essere inerbiti prontamente in modo da evitare la perdita di fertilità;
- 2) la coltivazione dovrà procedere attraverso le 3 fasi indicate, a iniziare dalla parte superiore del pendio; l'inclinazione delle scarpate di neoformazione non dovrà superare i 25° nella configurazione finale;
- 3) come indicato in relazione integrativa, l'attuale strada di accesso dovrà essere mantenuta in modo permanente all'esterno dell'area di coltivazione, provvedendo a variarne posizione e morfologia nel corso delle varie fasi, insieme con la cunetta di raccolta acque sul lato di monte; la scarpata a monte dovrà essere subito inerbata con idrosemina per evitare l'intasamento della canaletta con il terreno smosso;
- 4) le vasche di decantazione alla base del pendio dovranno costituire operazione preliminare alla coltivazione, in modo tale da ridurre il deposito di materiali fini proveniente dalla rete di raccolta;
- 5) l'attuale canale del consorzio CEM andrà adeguato alle dimensioni previste e variato di posizione, garantendone comunque la funzionalità in tutte le fasi di coltivazione;
- 6) su tutte le scarpate oggetto di movimento terra (comprese quelle in allargamento della strada) dovrà essere effettuato inerbimento con idrosemina, preliminare al successivo impianto di specie arboree e arbustive;
- 7) l'impianto di specie arboree e arbustive dovrà seguire il criterio della irregolarità, con creazione di gruppi polispecifici e l'obiettivo finale di una struttura naturaliforme;
- 8) il recupero ambientale delle aree esaurite dovrà seguire la coltivazione in tempi brevi e in ogni caso andrà completato entro 1 anno dal termine della coltivazione;
- 9) gli interventi di compensazione andranno realizzati nell'ambito del periodo autorizzativo e terminati prima della fine della coltivazione.

I lavori dovranno essere completati entro 60 mesi dalla data dell'autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli art. 8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, in quanto trattasi di **attività estrattiva** ai sensi della L.r. 69/1978.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenere ai sensi del **D.Lgs 42/04, art. 142, lett. G (area boscata)**.


E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Si prega cortesemente di trasmettere a questo Ufficio copia del provvedimento definitivo per la necessaria attività di controllo.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE**  
(Primo Dir. *SALSOTTO Ing. Paolo*)

File: \\Sbssr\company\Vincolo Idrogeologico\Testi\Parere cave\MONTANERA AUTOSTRADA AT-CN CAVA SABBIA E GHIALA presso FAG 2010.doc



28. Mag. 2010 13:40  
27. mag. 2010 11:55

Arpa Piemonte - Cuneo

ALLEGATO C

Nr. 1608 P. 3  
N. V.V. P. 7

*Altocore*



Protocollo ..... 59475 .....

Data ..... 28/05/2010 .....

Alla Regione Piemonte  
Direzione Attività Produttive  
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva  
Via Pisano, 6  
10152 TORINO

Alla Regione Piemonte  
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Economia Montana e Foreste  
Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio  
C.so Stati Uniti, 21  
10128 TORINO

All'ARPA  
Area funzionale tecnica, Ambiente e natura  
Via Pio VII, 9  
10135 TORINO

e, p.c. .... All'ARPA  
Dipartimento di Cuneo  
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11  
12100 CUNEO

e, p.c. .... Al Corpo Forestale dello Stato  
Comando Provinciale di Cuneo  
Via Gobetti, 18  
12100 CUNEO


OGGETTO: L.R. 14.12.1998 n. 40 – L.R. 09.08.1989 n. 45 – L.R. 03.12.1999 n. 30  
Provincia di Cuneo  
Comune di MONTANERA  
Progetto di ampliamento della "Cava di ghiaia e sabbia per il re-  
perimento di inerti necessari al completamento del collegamento  
autostradale Asti – Cuneo", presentato dalla Società Autostrada  
Asti – Cuneo SpA, in località Azienda estrattiva F.A.G.

Con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette parere relativo al vincolo idrogeologico.

Distinti saluti.

*MZ/mz*

Il Dirigente/Responsabile  
Dott. Geol. DONATELLA AIGOTTI



ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico  
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
Valutazione del rischio geologico CN  
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 – 12100 Cuneo CN – Tel. 0171329321 – Fax 0171329201

REGIONE PIEMONTE –  
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIV  
051805  
8 GIU. 2010  
Prot. N. 6358  
CL. 8. 80. 10





**OGGETTO:** L.R. 14.12.1998 n. 40 – L.R. 09.08.1989 n. 45 – L.R. 03.12.1999 n. 30  
Provincia di Cuneo  
Comune di MONTANERA  
Progetto di ampliamento della "Cava di ghiaia e sabbia per il re-  
perimento di inerti necessari al completamento del collegamento  
autostradale Asti – Cuneo", presentato dalla Società Autostrada  
Asti – Cuneo SpA, in località Azienda estrattiva F.A.G.

Con riferimento all'istanza in oggetto, è stata analizzata la documentazione prodotta dal  
Proponente posteriormente alla Cds del 20/05/2010 relativa alle verifiche di stabilità in  
condizioni sismiche.

Le opere in progetto risultano compatibili con la situazione idrogeologica locale. Le veri-  
che di stabilità pervenute sono conformi alla normativa vigente (NTC di cui al DM  
14/01/2008) e a quanto specificato nella D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010.

Si esprime pertanto **parere favorevole** all'esecuzione dei lavori di cava nel rispetto del  
progetto presentato; in particolare si ribadisce la necessità di:



- provvedere ad un'adeguata regimazione delle acque meteoriche superficiali e di  
quelle di falda che potranno essere intercettate dagli scavi secondo le modalità  
descritte in progetto;
- di destinare dette acque al reticolo idrografico naturale e ai canali irrigui esistenti  
tramite preventiva chiarificazione in vasca di decantazione.

Il Funzionario Istruttore  
Dott. Geol. MARINA ZERBATO

*Marina Zerbato*

VISTO:  
Il Dirigente Responsabile  
Dott. Geol. DONATELLA AIGOTTI

*Donatella Aigotti*



ALEGATO D



# COMUNE DI MONTANERA


Provincia di CUNEO

Via Cavour 12 C.A.P. 12040 Telef. 0171 798280 Fax 0171 798104 – C.F.-P.IVA:

00505700047

E-mail: montanera@ruparpiemonte.it

COMMISSIONE LOCALE per il PAESAGGIO  
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - L.R. 32/2008




## VERBALE n. 02/2010

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18,00 presso la sede del Comune di Montanera a seguito di convocazione a mezzo posta elettronica o per fax in data 04.05.2010 si sono riuniti i componenti la Commissione Locale per il Paesaggio, così come nominati dall'Organo Esecutivo di questo Ente:


		PRESENTE	ASSENTE
1	BOSSIO arch. Michele	X	
2	TALLONE arch. Milena	X	
3	TOSELLI arch. Donatella		X

Assiste i lavori il Segretario verbalizzante geom. Giancarlo ORSI, nella sua qualità di tecnico incaricato dell'istruttoria.

Constatata la presenza della maggioranza dei componenti, il Presidente dà inizio alla seduta.




cl. 8.30.30



PRATICA	2009/9 prot. 1245 del 11.07.2009	COMUNE	MONTANERA
AUTORIZZAZIONE RICHIESTA		ai sensi art. 146 D. Lgs. 42/2004	
PROPRIETA'	FILIPPI REMO per Ditta F.A.G. srl	INTERVENTO	DEPOSITO TEMPORANEO DI MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA CAVE AUTORIZZATE
Vincolo/Ambito di tutela	fascia rispetto corso d'acqua pubblico		

La Commissione locale per il paesaggio, vista la documentazione presentata e la relativa istruttoria;  
Visti il D. Lgs. 42/2004, la L.R. 32/2008 e la L.R. 20/89;  
Con voti unanimi

ESPRIME PARERE




X	FAVOREVOLE
	SOSPENSIVO
	CONTRARIO

alla realizzazione dell'intervento sopra identificato, con le seguenti motivazioni:

- 1) le scarpate dei cumuli dovranno essere realizzate mantenendo una pendenza non superiore a 35°, su tutti i perimetri dei cumuli;
- 2) dovrà essere realizzato sul lato del percorso ciclo-turistico-escursionistico Cuneo-Fossano-Alba una adeguata schermatura arborea di altezza non inferiore a mt.2,50 ed eventuali opere di protezione tra l'area di intervento e la sopraccitata viabilità. Per la schermatura arborea si indicano essenze quali carpini/pioppi di varietà fastigata con ramificazione a partire dalla base, posate a sesto triangolare;
- 3) si richiede sul fronte del percorso ciclo-turistico-escursionistico una recinzione a croce di S.Andrea, in legno tipo pali stella con una chiara identificazione degli accessi, opportunamente segnalati ad una distanza non inferiore a mt. 2,00;
- 4) i cumuli del materiale inerte dovranno distare ad una distanza di almeno mt.5,00 dal percorso ciclo-turistico-escursionistico.

Si precisa che il parere espresso risulta formulato unicamente ai sensi di quanto disposto dalle leggi richiamate in epigrafe e che compete all'Autorità Comunale verificare la conformità dello stesso rispetto alle disposizioni urbanistico edilizie.

Copia del presente parere sarà trasmesso, unitamente agli elaborati tecnici relativi, alla Soprintendenza per l'avvio del procedimento di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.





PRATICA	2010/13 prot. 839 del 31.03.2010	COMUNE	MONTANERA
AUTORIZZAZIONE RICHIESTA		ai sensi art. 146 D. Lgs. 42/2004	

RICHIEDENTE	Società A.C.I. S.c.p.a. consorzio stabile	INTERVENTO	Ampliamento in approfondimento di una cava di sabbia e ghiaia presso l'Azienda estrattiva Viglietti
Vincolo/Ambito di tutela	Inclusione parziale in area boscata art.142 comma 1 lett.g)		

La Commissione locale per il paesaggio, vista la documentazione presentata e la relativa istruttoria;  
Visti il D. Lgs. 42/2004, la L.R. 32/2008 e la L.R. 20/89;  
Con voti unanimi

ESPRIME PARERE

<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE
<input type="checkbox"/>	SOSPENSIVO
<input type="checkbox"/>	CONTRARIO

alla realizzazione dell'intervento sopra identificato, con le seguenti motivazioni:

- 1) Si richiede venga ripristinata sul fronte di Via Cuneo la preesistente alberatura ombreggiante con essenze tipo gelso, tiglio, castagno, pioppi e alberi da frutto, così come visibilmente ancora presenti nei tratti limitrofi alla zona di intervento;
- 2) Al fine di migliorare l'uso agricolo della porzione pianeggiante si consiglia la dotazione di idoneo impianto di irrigazione;
- 3) Venga salvaguardato e garantito il recupero ambientale con accurato piano di manutenzione pluriennale atto ad assicurare il recupero e la riforestazione così come previsto in progetto e l'attecchimento delle colture arboree ed arbustive.


Si precisa che il parere espresso risulta formulato unicamente ai sensi di quanto disposto dalle leggi richiamate in epigrafe e che compete all'Autorità Comunale verificare la conformità dello stesso rispetto alle disposizioni urbanistico edilizie.

Copia del presente parere sarà trasmessa, unitamente agli elaborati tecnici relativi, alla Soprintendenza per l'avvio del procedimento di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.



SCHEDA N. 3

SEDUTA del 18.05.2010



PRATICA	2010/18 prot. 1220 del 13.05.2010	COMUNE	MONTANERA
AUTORIZZAZIONE RICHIESTA		ai sensi art. 146 D. Lgs. 42/2004	

RICHIEDENTE	Autostrada Asti-Cuneo S.p.a.	INTERVENTO	Cava di sabbia e ghiaia presso l'Azienda estrattiva F.A.G. per il reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo
Vincolo/Ambito di tutela	Inclusione parziale in area boscata art.142 comma 1 lett.g)		

La Commissione locale per il paesaggio, vista la documentazione presentata e la relativa istruttoria;  
Visti il D. Lgs. 42/2004, la L.R. 32/2008 e la L.R. 20/89;  
Con voti unanimi

ESPRIME PARERE

X	FAVOREVOLE
	SOSPENSIVO
	CONTRARIO

alla realizzazione dell'intervento sopra identificato, con le seguenti motivazioni:

- 1) La fornitura e messa a dimora delle essenze arbustive non dovranno essere di piccola dimensione ma bensì con altezza non inferiore a cm 80 e dovranno essere previste specie arbustive ed arboree di tipo autoctono quali ad esempio gelso, tiglio, castagno, pioppi e alberi da frutto;
- 2) Si richiede il rispetto della previsione progettuale prevista nella tavola n.1.7 int. Planimetria di recupero ambientale Settembre 2009 e l'adeguamento dei costi previsti;
- 3) Venga salvaguardato e garantito il recupero ambientale con accurato piano di manutenzione pluriennale atto ad assicurare il recupero e la riforestazione così come previsto in progetto e l'attecchimento delle colture arboree ed arbustive.

Si precisa che il parere espresso risulta formulato unicamente ai sensi di quanto disposto dalle leggi richiamate in epigrafe e che compete all'Autorità Comunale verificare la conformità dello stesso rispetto alle disposizioni urbanistico edilizie.


Copia del presente parere sarà trasmesso, unitamente agli elaborati tecnici relativi, alla Soprintendenza per l'avvio del procedimento di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.




Alle ore 20,45, esaurite le istanze all'Ordine del giorno, il Presidente pone fine ai lavori della seduta.

Essendo stata data lettura del presente verbale, contenente n. 3 pareri, n. \_\_/\_\_/\_\_ audizioni e n. \_\_/\_\_/\_\_ verbali di sopralluogo, i presenti all'unanimità lo approvano e lo sottoscrivono.

IL PRESIDENTE  
Arch. Michele BOSSIO





IL SEGRETARIO  
Geom. Giancarlo ORSI



I COMPONENTI:

Arch. Donatella TOSELLI  
Arch. Milena TALLONE

assente

COMUNE DI MONTANERA  
PROV. DI CUNEO

La presente è composta di 5  
fogli e va letta in originale assistente  
presente  
Montanera il 11/9 MAG. 2010





Torino, 23/06/2010

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI TORINO, ASTI, CUNEO, BIELLA E VERCELLI



DA CITARE NELLA RISPOSTA

Al Comune di Montanera  
via Cavour, 12  
12040 Montanera

p.c. Regione Piemonte  
Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio  
Corso Bolzano 44 - 10121 TORINO

REGIONE PIEMONTE  
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
13 LUG. 2010  
9541

COMUNE DI MONTANERA  
PROVINCIA DI CUNEO  
05 LUG 2010  
Ricevuto il ... da N. 1634

Prot. n. 13699 / 34-10-05/653 Risposta al foglio del 20-05-2010 vs. prot. 1285; ns. prot. 10743

OGGETTO: MONTANERA (CN) - D. Lgs. 22/01/2004 n°42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5  
Istanza: Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.  
Intervento: Progetto di una cava di ghiaia e sabbia presso l'azienda estrattiva F.A.G.

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;  
Visto inoltre il parere e l'accluso verbale della Commissione locale del paesaggio;  
Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D.LGS. 42/04;  
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;  
Valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento in oggetto,  
A) rammentando la necessità di dare puntuale adempimento alle condizioni già espresse dalla Commissione locale del paesaggio;  
B) ribadendo l'importanza delle operazioni di ripristino dei luoghi, così come illustrate nella documentazione inviata, e di un esaustivo programma di manutenzione delle opere una volta concluse le fasi di attività della cava.  
Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

L'Incaricato dell'Istruttoria  
arch. Laura Moro

IL SOPRINTENDENTE  
arch. Gianni Bozzo

COMUNE DI MONTANERA  
AUTENTICA AZIONE DI COPIA  
(R.D. 27.11.1960, N. 245, ART. 18)

La presente copia, composta di n. ... 1 ... fogli  
è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.  
L. 06 LUG. 2010

IL SINDACO  
DADONE Giovanni Francesco

